



Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Cristina	ZUCCHERETTI	Presidente
Nicola	BONTEMPO	Consigliere
Francesco	BELSANTI	Consigliere, relatore
Vincenzo	DEL REGNO	Consigliere
Paolo	BERTOZZI	Primo Referendario
Fabio	ALPINI	Referendario

nell'adunanza del 30 maggio 2019;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;

VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003;

VISTA la richiesta di parere presentata in data 13 marzo 2019 dal Sindaco del comune di Scansano, come di seguito meglio specificata;

VISTA l'ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il relatore Francesco Belsanti;

RITENUTO IN FATTO

Con nota acquisita al protocollo interno della Sezione al n. 1730 in data 13 marzo 2019, il Sindaco del comune di Scansano ha inoltrato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, richiesta di parere *ex art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003*, richiesta di parere inerente alla corretta individuazione della propria capacità di assunzione per l'esercizio in corso, con particolare riferimento ai resti assunzionali.

In particolare, l'Ente evidenzia che nel corso dell'esercizio 2016 ha avuto cessazioni di personale non sostituito, con assunzioni, negli anni 2017 e 2018; motivo per cui intenderebbe utilizzare i resti riferiti all'anno 2017 (ossia l'intera capacità assunzionale) nel corrente anno 2019.

A tal fine l'Ente chiede di sapere se il rapporto medio dipendenti/popolazione cui far riferimento per determinare la capacità assunzionale per il 2017 (25% o 75% della spesa del personale cessato nel 2016) è quello definito con D.M.24/07/2014, valido per il triennio 2014/2016 (come sembrerebbe emergere da un precedente giurisprudenziale della Sezione di controllo Piemonte: delibera n. 113 del 2016), secondo quanto indicato dall'art. 1, comma 228, legge n. 208 del 28/12/2015, come modificato dall'art. 16, d.l. n. 113 del 2016, convertito in legge n. 160 del 2016.).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di pareri da esprimere *ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003*, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, soprattutto per quanto concerne l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge.

Per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta deve ritenersi ammissibile in quanto presentata dal Sindaco per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.

Parimenti, la richiesta deve ritenersi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, in quanto inerente questioni attinenti la materia della contabilità pubblica e connotate dei caratteri di generalità ed astrattezza.

Difatti la richiesta di parere è rivolta a richiedere la corretta interpretazione di norme di carattere generale che hanno rilevanza su una voce di spesa, quella relativa al personale, che incide in modo significativo sul bilancio dell'Ente e rileva ai fini del rispetto di norme di coordinamento di finanza pubblica.

Per ciò che concerne il merito del quesito posto dal Comune di Scansano la Sezione ritiene che la risposta vada rinvenuta in alcuni arresti giurisprudenziali e nella normativa richiamata dall'Ente, vigente al momento della determinazione dei cd. resti assunzionali.

Nel caso di specie, trovano applicazione i principi di diritto enunciati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 25/SEZAUT/2017/QMIG, in base alla quale, nell'ambito della determinazione della capacità assunzionale degli Enti, questa

vada determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione e **sommando a questa gli eventuali resti assunzionali**. Tali resti, per quanto rileva nel presente parere, sono rappresentati dalla capacità assunzionale maturata e quantificata **secondo le norme vigenti razione temporis** all'epoca della cessazione dal servizio del personale ma non utilizzata entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione *"rimane cristallizzata nei predetti termini"*.

Pertanto, occorre distinguere tra capacità assunzionale di competenza, determinata nell'anno in cui si intende procedere all'assunzione sulla base della spesa relativa alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, e la capacità assunzionale maturata nel triennio precedente secondo le regole all'epoca vigenti, ma non utilizzata in tutto o in parte, che si somma alla prima.

Pertanto, i c.d. resti assunzionali, dovranno essere calcolati in base al regime normativo vigente al momento di cessazione del personale dal servizio, avuto riguardo al triennio precedente e solo se non utilizzati (in tal senso Sezione delle Autonomie, delib. 28/SEZAUT/2015/QMIG).

Alla luce di quanto osservato appare condivisibile anche il pronunciamento della Sezione piemontese sopra richiamata in base al quale *"l'assunzione di personale nell'anno X (nel caso in esame la capacità assunzionale 2017) avverrà in relazione a determinati parametri (cessazioni, rapporto dipendenti/popolazione) dell'anno X-1 (nel caso di specie il 2016). Appare quindi corretto un meccanismo di calcolo che determini la facoltà assunzionale per l'anno 2017 facendo riferimento alle cessazioni ed al rapporto popolazione/dipendenti esistente al 31.12.2016"*.

Nel condividere tale orientamento, conforme a quanto espresso dalla Sezione delle Autonomie (se pur precedente alla delibera n. 25 del 2017 cit.), appare evidente a questa Sezione che il rapporto popolazione/dipendenti utile a determinare la reale capacità assunzionale del Comune di Scansano vado individuato sulla base di quanto stabilito dal DM 24/07/2014.

Difatti, l'art. 1, comma 228, legge n. 208 del 28/12/2015, come modificato dall'art. 16, d.l. n. 113 del 2016, convertito in legge n. 160 del 2016, per l'anno 2017 (e 2018) individua, per ciò che rileva nel presente parere, una capacità assunzionale specifica (rapporto medio dipendenti-popolazione) per i Comuni appartenenti a ciascuna classe demografica rinviando ad un requisito determinato per "relationem", ossia con rinvio, al decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ed il rapporto popolazione/dipendenti riferito all'anno 2016, rilevante ai fini della determinazione della capacità assunzionale, è individuato dal richiamato DM 24/7/2014 relativo al triennio 2012-2014-2016.

* * *

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune

di Scansano, con la nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Scansano.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 30 maggio 2019.

Il relatore
f.to Francesco Belsanti

Il presidente
f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in Segreteria il 30 maggio 2019
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli